

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 8 novembre 1983, n. 53.

Legge speciale per il Delta Polesano.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Scopi

Al fine di promuovere la tutela ambientale, in sintonia con le linee di riequilibrio territoriale e di sviluppo economico e sociale individuate per l'area del Delta del Po in provincia di Rovigo, la Regione concede un finanziamento particolare all'Amministrazione provinciale di Rovigo, per la predisposizione di un piano di salvaguardia ambientale e di sviluppo economico e sociale.

Art. 2

Delimitazione dell'area

Ai fini indicati all'art. 1 l'area del Delta oggetto della presente legge viene identificata nel territorio polesano compreso fra il ramo deltizio del Po di Goro a sud, l'Adige a nord, la strada statale Romea a ovest e il mare a est.

Il piano dovrà inoltre riguardare, pur con un diverso livello di salvaguardia, un'area complementare a ovest della strada statale Romea comprendente i comuni di Adria, Loreo, Corbola e le residue superfici non delimitate nel primo comma del presente articolo, dei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Taglio di Po e Ariano Polesine.

Art. 3

Studio del piano di salvaguardia e sviluppo

L'Amministrazione provinciale di Rovigo assegnerà l'incarico per la redazione del piano, di cui all'art. 1, a una équipe interdisciplinare di esperti in grado di definire tutti gli aspetti caratterizzanti il piano: di tutela ambientale, idrogeologici, economico-sociali, agricoli, infrastrutturali e urbanistici.

Lo studio del piano dovrà essere recepito, per quanto di competenza, dai piani regolatori generali dei singoli comuni, e dal piano territoriale regionale di coordinamento.

Art. 4

Consultazione dei comuni e competenza provinciale

Lo studio di cui all'art. 3 precedente, una volta redatto, verrà sottoposto al parere dei Consigli dei comuni interessati che potranno proporre modifiche e integrazioni le quali, assieme al parere, dovranno essere inoltrate alla provincia entro due mesi dalla data di ricevimento del piano proposto dall'Amministrazione provinciale di Rovigo.

Il piano verrà quindi approvato dal Consiglio regionale su proposta definitiva del Consiglio provinciale di Rovigo.

Art. 5

Gestione del piano

La gestione del piano del Delta sarà stabilita con provvedimento del Consiglio regionale, che lo approva, valorizzando al massimo, anche con specifiche deleghe, le funzioni di gestione dei comuni e di coordinamento e controllo della provincia.

Il piano potrà essere aggiornato seguendo il medesimo iter istruttorio della sua prima redazione.

Art. 6

Criteri generali per la redazione del piano

Il piano di sviluppo e salvaguardia del Delta dovrà essere informato ai seguenti criteri e condizioni generali.

- a) individuazione di aree da destinare a parco o riserva in cui valgano le disposizioni della legge regionale n. 72 del 31 maggio 1980;
- b) tutti gli interventi prevedibili devono essere finalizzati alla prioritaria valorizzazione delle risorse naturali locali con particolare riguardo alla pesca e acquacoltura, all'agricoltura e al turismo escursionistico e culturale;
- c) gli interventi infrastrutturali e di sviluppo dovranno essere previsti nei limiti di un rapporto di compatibilità con la salvaguardia ambientale;
- d) gli strumenti urbanistici ai vari livelli dovranno prevedere norme di salvaguardia classificando il Delta in fasce con grado diverso di tutela ambientale. Dovrà essere prevista anche una metodologia di valutazione dell'impatto ambientale per tutti gli interventi e insediamenti che verranno successivamente proposti;
- e) il piano prevederà pure un programma di sviluppo economico-sociale del Delta con una valutazione dei mezzi finanziari pubblici che si renderanno necessari tenendo conto dei programmi di industrializzazione dell'A.I.A. - Adria/Loreo previsti dalla legge regionale n. 33 del 22 aprile 1977.

Art. 7

Il piano di salvaguardia ambientale e di sviluppo economico e sociale del Delta polesano, dopo essere stato approvato dal Consiglio regionale, verrà realizzato con adeguati e coordinati impegni finanziari pluriennali di bilancio della Regione e degli enti locali polesani interessati.

Art. 8

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 300.000.000 di cui L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, a cui l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio relativo agli esercizi sopraindicati e il prelievo delle somme corrispondenti dal cap. 80020, fondo di riserva spese impreviste dei bilanci medesimi.

Art. 9

Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 80020 Fondo di riserva spese impreviste

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 100.000.000	1983	L. 100.000.000
Cassa	L. 100.000.000	1984	L. 200.000.000
		1985	—
		1986	—

Variazione in aumento:

Cap. 50202 Contributo all'Amministrazione provinciale di Rovigo per la predisposizione di un piano di salvaguardia ambientale e di sviluppo economico e sociale del Polesine

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 100.000.000	1983	L. 100.000.000
Cassa	L. 100.000.000	1984	L. 200.000.000

Titolo 07 - Categoria 01 - Sezione 03

Codice ISTAT 212.10.33.16.3

Art. 10

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 8 novembre 1983

Bernini